



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Quando può aversi condanna diretta del terzo alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente?

La condanna diretta del terzo alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente può aversi solo nella ipotesi in cui il terzo non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ovvero abbia reso una dichiarazione contestata, con conseguente apertura di giudizio contenzioso (seppur all'interno del medesimo processo esecutivo ex art. 549 c.p.c.) ed ovviamente nella ipotesi in cui l'accertamento si concluda in senso sfavorevole al terzo, in virtù del principio della soccombenza. Negli altri casi non vi potrà mai essere una condanna del terzo alla rifusione delle spese, atteso che nel giudizio il terzo assume la posizione di semplice debitor debitoris, come tale non suscettibile di soccombenza.

Tribunale di Milano, sentenza del 25.3.2021, n. 2563

...omissis...

Il processo di opposizione alla esecuzione, dinanzi al giudice del merito, è procedimento che si instaura successivamente alla preventiva e necessaria fase di opposizione da svolgersi dianzi al giudice della esecuzione; trattandosi di procedimento unitario, seppur articolato in due diverse fasi, il giudice del merito non può andare ad indagare se fra le parti sussistano altri rapporti, posto che si deve esclusivamente indagare se il titolo sotteso al precetto ed al pignoramento sussista oppure no.

La giurisprudenza della Suprema Corte è chiara sul punto.

“La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).

Ciò premesso, si osserva.

*omissis* aziona nei confronti della odierna società attrice, a suo tempo citata quale terzo nel procedimento dinanzi al Tribunale di Modena, il titolo costituito dalla ordinanza di assegnazione somme, nella sola parte in cui è stata disposta la condanna alle spese del giudizio, affermando che il giudice del Tribunale di Milano, nel procedimento che vedeva il terzo *omissis* quale debitore principale in virtù della detta assegnazione, nell'assegnare le somme dichiarate dalla banca Interprovinciale, non ha tenuto conto di detta liquidazione.

La Suprema corte si è occupata, in più occasioni, della azionabilità in via autonoma della condanna alla rifusione delle spese, pronunciata all'interno del processo esecutivo nei confronti del debitore, escludendola.

Ha, infatti, da tempo affermato che: “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapacienza del residuo credito soddisfatto” (Cass. 30457/2011; cfr., in senso conforme, 8634/2003; 14504/11; 4653/1998); ed ancora, “in tema di esecuzione forzata, la liquidazione delle spese fatta dal giudice dell'esecuzione costituisce un accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato e non ha forza di giudicato fuori del processo in cui è stata fatta” (Cass. 10129/2003).

Trattasi di concetti recentemente ribaditi laddove si è affermato “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili” (Sez. 3 - , Sentenza n. 24571 del 05/10/2018).

La ratio della norma appare chiara:

il processo esecutivo mira alla distribuzione delle somme ricavate dalla esecuzione riconducibili alla vendita dei beni mobili o immobili, ovvero alla dichiarazione resa dai terzi.

Una volta individuato l'importo, questo viene, preliminarmente, assegnato a titolo di rifusione delle spese, atteso il privilegio esistente ai sensi dell'art. 2770 c.c.; indi le somme eventualmente residue vengono attribuite a titolo di rimborso del capitale e di eventuali interessi.

Ov. la somma ricavata non sia nemmeno capiente per soddisfare le spese del giudizio, non è in alcun modo consentito al creditore, rimasto non solo del tutto insoddisfatto in punto capitale, ma

anche insoddisfatto in punto soddisfazione delle spese, di recuperare il residuo delle spese in un autonomo giudizio.

Gli arresti ora riportati sono relativi alla possibilità di recuperare le spese del giudizio esecutivo incapiante nei confronti del debitore principale.

Nel caso di specie, peraltro, *omissis* non agisce per il recupero delle spese liquidate in quel di *omissis* nei confronti del *omissis*, suo diretto debitore, ma agisce per il recupero delle spese nei confronti del terzo, società *omissis*.

Deve però rilevarsi che alcuna spesa era stata liquidata da detto giudice a carico della società.

La condanna alle spese del processo esecutivo grava, infatti, sul solo debitore (che non onora il suo debito così costringendo il creditore ad agire in via esecutiva), ma non può in alcun modo gravare sul terzo, al quale viene solamente posto l'obbligo di rendere la sua dichiarazione ex art. 547 c.p.c..

Per tal motivo le somme dichiarate dal terzo debbono essere imputate dapprima alle spese del giudizio e solo in seguito a rimborso del capitale.

La condanna diretta del terzo alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente, può aversi solo nella ipotesi in cui il terzo non abbia reso la dichiarazione, ovvero abbia reso una dichiarazione contestata, con conseguente apertura di giudizio contenzioso (seppur all'interno del medesimo processo esecutivo ex art. 549 c.p.c.) ed ovviamente nella ipotesi in cui l'accertamento si concluda in senso sfavorevole al terzo, in virtù del principio della soccombenza.

Negli altri casi non vi potrà mai essere una condanna del terzo alla rifusione delle spese, atteso che nel giudizio il terzo assume la posizione di semplice debitor debitoris, come tale non suscettibile di soccombenza.

Deve pertanto ribadirsi quanto già osservato dal giudice della esecuzione *omissis*, circa la assenza di valido titolo esecutivo, non essendo, come rilevato, recuperabili autonomamente le somme liquidate nell'ambito di altra azione esecutiva né nei confronti del debitore, né a maggior ragione, nei confronti del terzo, che non è stato in alcun modo condannato al pagamento delle spese.

Ciò posto, la domanda svolta *omissis* con la quale si chiede al giudice di "Accertare che la somma dovuta da *omissis* a *omissis* in forza della ordinanza di assegnazione sub doc. 4 è pari a 5.200,00 euro (a seguito dimissioni dalla carica da parte di *omissis*)", nella quale cioè *omissis* chiede di accertare a suo carico un debito inesistente, in quanto non supportato da titolo esecutivo, deve essere disattesa per la prima parte, posto che, come rilevato, alcuna somma è dovuta in forza della ordinanza di assegnazione per rimborso delle spese.

Non deve invece essere accertato nella presente sede il venir meno dell'obbligo di versamento della metà dello stipendio per asserite dimissioni, posto che non viene in alcun modo azionato il credito riconducibile al rapporto lavorativo/organico in essere fra *omissis* ed *omissis*.

Appare peraltro scontato, in virtù dei principi generali che regolamentano la struttura del procedimento di pignoramento presso terzi, che, in quanto assegnazione di un debito che il terzo possiede nel proprio debitore, detta assegnazione, nella ipotesi in cui è relativa ad un debito di durata che matura mensilmente, viene meno nel momento in cui il rapporto fra debitore e terzo si interrompe, così come risulta evidente che il creditore non potrà mai pretendere in via immediata, l'intero credito vantato nei confronti del debitore principale, potendo richiedere al terzo solo le somme mensilmente dovute e maturate a partire dal pignoramento fino alla data della richiesta di pagamento.

Con riferimento alla ulteriori domande svolte da parte attrice, si rileva.

Non deve essere in alcun modo da questo giudice confermata la improcedibilità del processo esecutivo, né deve essere confermato lo svincolo delle somme.

La improcedibilità è stata dichiarata dal giudice dell'esecuzione; avverso il detto provvedimento *omissis* e non *omissis*, priva di interesse, poteva proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. Il detto provvedimento del giudice è divenuto quindi definitivo decorsi i 20 giorni dalla sua comunicazione; ove vi sia stata opposizione, sarà il giudice della detta opposizione a statuire sul punto.

La domanda è quindi inammissibile nel presente giudizio.

Circa le domande ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti si osserva.

Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto dalla *omissis*, che pur aveva ottenuto soddisfazione d'innanzi al giudice della esecuzione, che ha estinto il giudizio esecutivo liberando le somme dal vincolo del pignoramento;

non vi è alcun dolo della o colpa grave della *omissis* nell'introdurre il presente giudizio.

Vi è colpa di questa laddove ha azionato un precetto senza il sottostante titolo esecutivo; alcuna colpa grave può essere però alla stessa imputata, laddove la stessa *omissis* conclude ritenendo che la condanna alle spese fosse stata posta a suo carico, mentre veniva posta a carico del *omissis*.

Nella presente sede *omissis* non ha precettato l'intero importo assegnatole dal giudice dell'esecuzione (ipotesi questa, che avrebbe invece portato, come evidenziato, indubbiamente alla condanna al risarcimento dei danni).

Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla *omissis* nei confronti della società attrice, non si vede quale possa essere il dolo della Manifatture, la quale nonostante la insussistenza di un titolo esecutivo chiede di essere dichiarata debitrice.

Le due domande ex art. 96 c.p.c. vengono respinte.

Le spese di lite vengono compensate, posto che la Manifatture ha promosso una azione pur avendo avuto soddisfazione nella fase cautelare, in totale assenza di interesse; la *omissis*, non prende atto della assenza di titolo esecutivo, ma si difende nel merito.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la inammissibilità della domanda di conferma della improcedibilità della azione esecutiva e della conferma dello svincolo; dichiara la inammissibilità della domanda volta ad accertare la insussistenza di debenza di somme ad altro titolo rispetto alla ordinanza di assegnazione; accerta e dichiara che nulla è dovuto a titolo di spese in forza della ordinanza di assegnazione di data 16 o 26 settembre 2016 dott. *omissis*, per assenza di titolo esecutivo. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

